

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste
e telecomunicazioni, marina mercantile)

RIUNIONE DEL 12 OTTOBRE 1951

(111^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CORBELLINI

I N D I C E

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

« Abrogazione del divieto di transito sulla strada statale n. 35, disposto con l'articolo 3 del regio decreto 16 dicembre 1935, n. 2371, per gli autocarri di portata superiore a 20 quintali » (N. 1834):

OTTANI, *relatore* Pag. 1221

« Proroga del termine per le occupazioni dei terreni adibiti a cimiteri di guerra alleati in Italia » (N. 1878) (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE 1222

« Autorizzazione della spesa di lire 700 milioni per interventi di pronto soccorso in caso di pubblica calamità » (N. 1880) (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE 1223, 1224

VACCARO, *relatore* 1223

CANEVARI 1223

MEACCI 1223

La riunione ha inizio alle ore 11,50.

Sono presenti i senatori: Borromeo, Buizza, Canevari, Cappellini, Corbellini, Franza, Genco, Maucini, Martini, Massini, Meacci, Ottani, Priolo, Ricci Federico, Ricci Mosè, Sanmartino, Tissi, Tommasini, Toselli, Troiano, Vaccaro e Voccoli.

GENCO, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Abrogazione del divieto di transito sulla strada statale n. 35, disposto con l'articolo 3 del regio decreto 16 dicembre 1935, n. 2371, per gli autocarri di portata superiore ai 20 quintali » (N. 1834).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Abrogazione del divieto di transito sulla strada statale n. 35, disposto con l'articolo 3 del regio decreto 16 dicembre 1935, n. 2371, per gli autocarri di portata superiore ai 20 quintali ».

Ha facoltà di parlare il relatore senatore Ottani.

OTTANI, *relatore*. Il provvedimento in esame ha una portata molto limitata. Fa anzi una certa meraviglia che, per consentire semplicemente all'abrogazione di un divieto di transito, sia stato necessario mettere in moto tutto il meccanismo della formazione legislativa. Un disegno di legge era però necessario perchè, con precedente regio decreto 16 dicembre 1935, n. 2371, era stato disposto che con l'apertura al transito dell'autocamionale Genova-Serravalle Scrivia, gli autocarri di portata superiore ai 20 quintali, e tutti quelli

trainanti rimorchi, non potessero più percorrere la strada statale n. 35 e cioè la Genova-Pontedecimo-Serravalle Scrivia. Questa deviazione del transito dalla statale dei Giovi alla nuova autocamionale non ha più ragione di esistere per ragioni tecniche. Nè vi è più necessità di avviare il traffico sulla nuova autocamionale per introitare i diritti imposti. Il fatto si è che un po' alla volta il divieto si è andato allentando cosicchè anche senza l'opposizione della polizia stradale gli autocarri di portata superiore ai 20 quintali vengono lasciati transitare per la strada dei Giovi. Si è così potuto osservare che il traffico, come avviene oggi, non dà luogo ad intralci, nè tampoco sono diminuiti gli introiti per il passaggio degli autocarri sull'autocamionale. Si è pertanto deciso di presentare il disegno di legge in esame, che sopprime il divieto introdotto col citato decreto-legge del 1935.

Io credo che non si possa muovere alcuna obiezione a questo provvedimento il quale, come ripeto, ha una portata molto limitata, e che non toglie nessun beneficio agli autocarri che devono percorrere quella strada.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare metto ai voti l'articolo unico del disegno di legge del quale do lettura:

Articolo unico.

Il divieto di transito sulla strada statale n. 35, di cui all'articolo 3 del regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2371, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 795, è soppresso per gli autocarri di portata superiore ai 20 quintali.

Rimane fermo il divieto per gli autotreni di qualsiasi portata.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Proroga del termine per la occupazione dei terreni adibiti a cimiteri di guerra alleati in Italia » (N. 1878) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga del termine per le occupazioni dei terreni adibiti a cimiteri di guerra alleati in Italia ». Il rela-

tore di questo disegno di legge è il senatore Panetti. Poichè il senatore Panetti è assente per malattia, mi permetterò di illustrare io stesso, con brevi parole, questo disegno di legge.

Il disegno di legge in esame chiede una proroga del termine per la occupazione dei terreni adibiti a cimiteri di guerra alleati in Italia. Infatti, per disposto del Trattato di pace, lo Stato italiano deve curare la manutenzione di tali cimiteri, e deve provvedere ad una sistemazione definitiva delle salme dei Caduti alleati. Questo lavoro di sistemazione ha incontrato molte difficoltà: di qui la richiesta di proroga. La proroga è di due anni e precisamente fino al 30 aprile 1953.

Poichè lo spirito del disegno di legge è più che giustificato, propongo senz'altro l'approvazione del provvedimento.

Se nessuno chiede la parola, dichiaro chiusa la discussione generale. Do quindi lettura degli articoli:

Art. 1.

La durata di tutte le occupazioni di terreni, disposte in applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 5 luglio 1945, n. 429, per l'impianto e la sistemazione dei cimiteri di guerra per i militari delle Forze armate delle Nazioni Unite, caduti in territorio italiano, nella seconda guerra mondiale, è prorogata al 30 aprile 1953.

(È approvato).

Art. 2.

Le stime compilate dagli Uffici del genio civile allo scopo di determinare le indennità da offrire ai proprietari per le espropriazioni dei terreni di cui al precedente articolo 1 equivalgono, per tutti gli effetti dell'articolo 48 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, alla perizia prevista dall'articolo 32 della legge medesima.

(È approvato).

Art. 3.

Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nella legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

(È approvato).

Metto in votazione il disegno di legge nel suo complesso.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Autorizzazione della spesa di lire 700 milioni per interventi di pronto soccorso in caso di pubblica calamità** » (N. 1880) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di lire 700 milioni per interventi di pronto soccorso in caso di pubblica calamità ».

Ha facoltà di parlare il relatore senatore Vaccaro.

VACCARO, *relatore*. I fondi già stanziati per interventi di pronto soccorso in caso di pubblica calamità sono esigui, per cui si è resa necessaria la presentazione del presente disegno di legge, il quale deve venire incontro alle necessità intervenute in questo campo per il corrente esercizio. Propongo pertanto che la Commissione voglia approvare il disegno di legge sottoposto al suo esame, dato anche il carattere di urgenza che esso riveste.

CANEVARI. Devo fare presente che questi 700 milioni dovranno servire in gran parte per le opere di difesa sul fiume Reno. Di qui l'estrema urgenza di approvare il disegno di legge.

MEACCI. Desidero fare un'osservazione di indole generale. Io non approvo questo continuo stillicidio di piccoli provvedimenti con i quali ci si chiede continuamente lo stanziamento di somme per gli stessi motivi. Già quest'anno abbiamo votato un provvedimento simile per 3 miliardi, un altro di 1 miliardo per danni in Piemonte, un altro per alluvioni nell'Emilia e nella Toscana della cifra di 2 miliardi e 200 milioni. Oggi, con questo nuovo disegno di legge, ci si chiedono altri 700 milioni. Io ritengo che bisognerebbe pure che il Senato sapesse come sono stati spesi i precedenti stanziamenti: soltanto dopo che il Senato avesse preso visione del modo come i precedenti stanziamenti sono stati impiegati,

potrebbe approvare *ex informata conscientia* il presente disegno di legge.

PRESIDENTE. Osservo che soltanto dai consuntivi il Senato potrebbe prendere visione dell'impiego delle somme stanziato.

MEACCI. Io posso approvare un disegno di legge se sono convinto che delle somme stanziato sarà fatto un buon impiego, altrimenti non posso esprimere parere favorevole. Ora è possibile che questo avvenga, quando nel corso di un esercizio finanziario si presentano all'approvazione del Parlamento diverse leggi per lo stesso argomento? Io credo che questo sistema debba aver fine, e penso che il Ministero dei lavori pubblici debba studiare la situazione e presentarsi, dopo questo studio, al Parlamento con un programma di opere da eseguire, dal cui esame si ricaverà il giudizio sulla somma necessaria da stanziarsi in bilancio per quelle determinate opere. In questo modo noi invece diamo continuamente l'autorizzazione a spese senza sapere come queste somme saranno impiegate, né come sono state impiegate quelle già precedentemente autorizzate.

PRESIDENTE. Apprezzo giustamente questa osservazione. Io credo che noi possiamo dire — per mio mezzo se la Commissione lo ritiene — al Ministro in maniera ufficiale che nell'approvare questo disegno di legge la Commissione ha espresso il desiderio di essere informata sull'impiego di questo stanziamento e che ce ne riferisca il Ministro con una sua lettera che io mi farò dovere di comunicare alla Commissione. La Commissione chiede soprattutto che si eviti lo stillicidio di continue leggi che vengono sottoposte di volta in volta all'esame del Parlamento sempre per lo stesso motivo.

VACCARO, *relatore*. Concordo pienamente con quanto è stato detto dal Presidente e con quanto ha detto il collega Meacci. Devo però far notare che a volte accadono eventi che non potevano assolutamente essere previsti, in conseguenza dei quali eventi si rende necessario mettere a disposizione del Ministero ulteriori somme per farvi fronte. Il Governo certamente non può prevedere un terremoto, non può prevedere un'alluvione, come l'anno scorso se ne sono verificate in tutte le parti di Italia, dal Piemonte alla Calabria e alla

Sicilia. E allora è giusto mettere a disposizione del Governo le somme necessarie perchè possa venire incontro ai bisogni delle sventurate popolazioni.

PRESIDENTE. Io credo anche che la Commissione possa chiedere che il Ministero stanzi in bilancio una somma tale da poter far fronte ad eventuali impreviste calamità.

Con l'intesa pertanto d'invitare il Governo in tale senso, nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e passo all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 700.000.000, in aggiunta a quella di lire 1.000.000.000 di cui all'articolo 2, comma terzo, della legge 15 luglio 1950, n. 576, che approva lo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1950-51, per provvedere alle necessità più urgenti in caso di

pubbliche calamità, ai sensi della legge 9 dicembre 1926, n. 2889, e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010.

(È approvato).

Art. 2.

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge si provvede con riduzione di pari importo del fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio 1950-51.

(È approvato).

Art. 3.

Il Ministero per il tesoro è autorizzato ad apportare in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni per l'attuazione della presente legge.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 12,10.